

Allegato B al n° 6379 di raccolta

STATUTO

Art. 1

Genesi, denominazione e modello di riferimento

E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE A.V.A.P.O. ETS"**.

La fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "ETS" soltanto dalla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") e fintanto che vi rimarrà iscritta. Dal momento dell'iscrizione la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione nel RUNTS.

Art. 2

Sede e durata

La Fondazione ha sede in Venezia all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3

Finalità, scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo della Fondazione è provvedere all'assistenza socio-sanitaria di persone malate di cancro, affette da patologie croniche degenerative e/o inguaribili, in fase avanzata e terminale, dei loro familiari e conviventi, sia a domicilio sia con altre modalità.

L'ente persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**lett. a) art. 5 CTS**);

- interventi e prestazioni sanitarie (**lett. b) art. 5 CTS**);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (**lett. c) art. 5 CTS**);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d) art. 5 CTS**);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (**lett. e) art. 5 CTS**);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**lett. i) art. 5 CTS**);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**lett. w) art. 5 CTS**).

La Fondazione tutela i soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzione, mediante le seguenti attività:

a) Lo studio, la promozione, l'organizzazione e la realizzazione delle forme di assistenza, anche domiciliare, dirette ad alleviare il dolore globale e a migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e/o bisognosi di cure palliative, e delle loro famiglie.

b) L'erogazione del servizio di Cure Palliative Specialistiche Domiciliari per pazienti oncologici e/o affetti da patologie croniche degenerative e/o inguaribili in fase avanzata di malattia e terminali, anche in regime di convenzione.

c) L'erogazione del servizio di supporto psicologico rivolto a persone affette da malattia oncologica in tutte le sue fasi e ai loro familiari.

d) Assistenza e supporto alle famiglie nell'elaborazione del lutto patologico.

e) La collaborazione con l'associazione "AVAPO-Mestre-ODV" ("Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici-Mestre - ODV") nel perseguimento dei propri fini istituzionali.

f) Il sostegno, anche mediante erogazione di contributi ad associazioni aventi scopo analogo o affine e in particolare all'associazione "AVAPO-Mestre-ODV" ("Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici-Mestre - ODV").

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione a titolo esemplificativo e non esaustivo, può svolgere le seguenti attività:

- stipulare accordi e collaborare con Enti pubblici e

privati che svolgono attività di interesse generale, così definite dall'art. 5 del D. Lgs. 117/17;

- aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi;
- collaborare con associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini;
- realizzare attività di educazione e di formazione, quali workshop, convegni, corsi e laboratori, in ogni caso nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;
- promuovere la raccolta, diretta o indiretta, occasionale, di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti e iniziative di utilità sociale o di interesse generale.

Art. 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali e pertanto in via strumentale a questi, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa dal fondatore, nella misura definita nell'atto di costituzione.

Il patrimonio della Fondazione è incrementabile:

- per effetto di conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, materiali o immateriali, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi da chiunque effettuati;
- per effetto delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali e secondarie della fondazione;
- per effetto dei redditi patrimoniali, delle erogazioni e dei contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, di donazioni, eredità e lasciti in generale, nonché per effetto delle eccedenze di bilancio e delle attività di raccolta fondi;
- per effetto di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

Il patrimonio della fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini

dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come sopra individuate. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

A ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 6

Volontari

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi dell'opera di volontari come definiti dall'art. 17, comma secondo, del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore).

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari ai sensi di legge. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

A riguardo si applica la disciplina di cui agli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il termine previsto dalla legge per il suo deposito nel Registro Unico del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Art. 8

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente.

I primi sette sono stati nominati in sede di costituzione della Fondazione di cui quattro a vita:

- Presidente;
- Vice Presidente
- due Consiglieri.

Per perpetuare l'intendimento del Fondatore, ciascun membro a vita del Consiglio di Amministrazione ha il potere di nominare il proprio sostituto a vita, il quale subentrerà nella medesima qualifica e carica entro 30 (trenta) giorni dalle dimissioni o dalla cessazione per permanente impedimento o per decesso.

Gli altri tre membri del Consiglio durano in carica quattro esercizi sociali e, alla scadenza, i nuovi verranno nominati dal Consiglio direttivo di "AVAPO-Mestre-ODV" (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici-Mestre-ODV), scegliendo tra persone che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al proseguimento dei fini istituzionali.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina del Consiglio di Amministrazione, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il soggetto e/o l'autorità prevista per legge, nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma.

I consiglieri elettivi restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la loro sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato i consiglieri

venuti a mancare.

I consiglieri elettivi così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri a vita, senza che essi abbiano provveduto alla nomina del proprio sostituto o se quest'ultimo non abbia potuto o voluto accettare la detta nomina, essa spetta agli altri componenti a vita.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Definisce gli obiettivi e i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- può emanare il regolamento interno relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- assume o licenzia l'eventuale personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- stipula contratti di collaborazione per il raggiungimento degli scopi statutari della Fondazione;
- delibera le convenzioni tra la Fondazione ed altri Enti e Soggetti, e ne determina anche le modalità di attuazione;
- ha la facoltà di nominare consigli scientifici, comitati direttivi, un Direttore e/o Segretario Generale, ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto delle disposizioni di legge vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio, solo per progetti specifici e per periodi temporali definiti, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e professionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di decisioni aventi ad oggetto modifiche statutarie e operazioni straordinarie occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei membri in carica.

In caso di decisioni aventi ad oggetto la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei membri in carica.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, documentate ed approvate dall'organo stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

La riunione, salvo che sia riunita ai sensi del comma che precede, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 10

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato a vita dal fondatore al momento della costituzione della Fondazione e, in seguito, ai sensi del precedente art. 9.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Il Vice Presidente è nominato a vita dal fondatore al momento della costituzione della Fondazione e, in seguito, ai sensi del precedente articolo 9.

Il Vice Presidente svolge esclusivamente funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11

Organo di Controllo

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nei casi previsti dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina dell'organo di controllo, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente dell'Ordine dei Dottori

Commercialisti e Esperti Contabili di Venezia nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma che precede.

L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella dell'organo amministrativo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

In caso di nomina di un controllore unico va nominato anche un controllore supplente.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio di Amministrazione la notizia della cessazione dalla carica del Controllore unico o di uno dei Controllori effettivi.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si addivenisse alla nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione con le modalità sopra specificate, alla detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti

Contabili di Venezia, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente statuto.

In occasione della nomina, dovrà essere stabilito se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale, ovvero se affidare l'incarico all'organo di controllo. La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consigli di Amministrazione.

Art. 13

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione - che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri -,

- all'associazione "AVAPO-Mestre-ODV" ("Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici-Mestre - ODV") iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore al n. 534 in data 10 ottobre 2022, se e in quanto manterrà la qualifica di ente del terzo settore,

- o ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore

(fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge), sentito il parere dell'organo di controllo e previo parere favorevole dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma primo, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i..

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14

Vigilanza

I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice

Civile, le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 16

Norma Transitoria

Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runt.

Finché la Fondazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to: Stefania Bullo - Francesca GUIZZO Notaio (L.S.)

Certificazione di conformità di copia digitale
a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta Francesca Guizzo, Notaio in Jesolo, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al giorno 7 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), certifico che la presente copia per estratto, composta di numero sei fogli e contenuta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo conservato al n. 23.302 di repertorio e n. 6.379 di raccolta dei miei rogiti, firmato a norma di legge. Jesolo, nel mio studio in Via C. Battisti n. 105, il giorno sei agosto duemilaventicinque (6.8.2025).

File firmato digitalmente dal notaio Francesca Guizzo